# REGOLAMENTO (CEE) N. 4183/87 DEL CONSIGLIO

**del 22 dicembre 1987**

**recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari di preparazioni e conserve di sardine, delle sottovoci ex 1604 13 10 ed ex 1604 20 50 della nomenclatura combinata, originarie del Marocco (1988)**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'accordo di cooperazione tra la Comunità e il Marocco [1], completato dal regolamento (CEE) n. 3511/81 del Consiglio, del 3 dicembre 1981, che stabilisce il regime da applicare agli scambi della Grecia con il Marocco [2], prevede che le preparazioni e conserve di sardine, delle sottovoci ex 1604 13 10 ed ex 1604 20 50 della nomenclatura combinata, originarie del Marocco, siano importate nella Comunità in esenzione da dazio doganale; che le modalità di tale regime devono essere fissate mediante scambio di lettere tra la Comunità e il Marocco; che, poiché questo scambio di lettere non ha ancora avuto luogo, è opportuno prorogare sino al 31 dicembre 1988 il regime comunitario applicato nel 1987; che è pertanto opportuno aprire due contingenti tariffari comunitari di cui uno per un volume di 14 000 tonnellate in esenzione da dazio e un altro per un volume di 6 000 tonnellate al dazio del 10 %; che tali contingenti tariffari sono validi dal 1° gennaio 1988 sino alla conclusione dello scambio di lettere di cui all'articolo 19 dell'accordo di cooperazione tra la Comunità e il Marocco o all'applicazione di un regime comunitario d'importazione per i prodotti in questione, e comunque non oltre il 31 dicembre 1988;

considerando che, in mancanza di un protocollo previsto dagli articoli 179 e 366 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, la Comunità deve prendere le misure di cui agli articoli 180 e 367 di detto atto; che la misura tariffaria in questione si applica quindi alla Comunità quale risultava composta al 31 dicembre 1985;

considerando che a partire dal 1° gennaio 1988 la nomenclatura utilizzata dalla tariffa doganale comune verrà sostituita dalla nomenclatura combinata basata sulla convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci; che il presente regolamento deve tenere conto di ciò e prevedere i codici della nomenclatura combinata oltre, eventualmente, ai numeri di codice TARIC attribuiti a tali prodotti;

considerando che occorre garantire in particolare l'uguaglianza e la continuità di accesso a tutti gli importatori della Comunità ai predetti contingenti e l'applicazione, senza interruzione, delle aliquote di dazio previste per detti contingenti a tutte le importazioni dei prodotti in questione e a tutti gli Stati membri fino all'esaurimento dei contingenti stessi; che un sistema di utilizzazione dei contingenti tariffari comunitari fondato sulla ripartizione fra gli Stati membri è idoneo a rispettare la natura comunitaria di detti contingenti in base ai principi sopra enunciati; che tale ripartizione, per rispecchiare il più possibile la reale evoluzione del mercato dei prodotti in questione, deve avvenire proporzionalmente al fabbisogno degli Stati membri, calcolato, da un lato, in base a dati statistici relativi alle importazioni dei suddetti prodotti in provenienza dal Marocco durante un periodo di riferimento rappresentativo e, dall'altro, in base alle prospettive economiche per il periodo contingentale considerato;

considerando che, negli ultimi tre anni per i quali sono disponibili dati statistici, le importazioni di ciascuno Stato membro dei prodotti in questione in provenienza dal Marocco, hanno avuto il seguente andamento:

*(in tonnellate)*

| Stati membri | 1984 | 1985 | 1986 |
|---|---|---|---|
| Benelux | 635 | 1 039 | 1 012 |
| Danimarca | — | — | — |
| Germania | 2 814 | 3 278,2 | 3 313 |
| Grecia | 246 | 353 | 239 |
| Francia | 8 622 | 8 747 | 8 328 |
| Irlanda | 70 | 135 | 108 |
| Italia | 229 | 176 | 146 |
| Regno Unito | 2 346 | 2 790 | 2 399 |

considerando che negli ultimi tre anni i prodotti in oggetto sono stati importati regolarmente soltanto da taluni Stati membri, mentre non sono state registrate importazioni ovvero sono state registrate sporadiche importazioni negli altri Stati membri; che in questa situazione è opportuno prevedere, in una prima fase, da una parte, l'attribuzione di quote iniziali agli Stati membri effettivamente importatori garantendo agli altri Stati membri l'accesso al beneficio dei contingenti tariffari quando vengano effettuate importazioni in questi ultimi; che questo sistema di ripartizione permette anche di garantire la riscossione uniforme dei dazi;

[1] GU n. L 264 del 27. 9. 1978, pag. 2.
[2] GU n. L 358 del 14. 12. 1981, pag. 1.

considerando che, tenuto conto di questi elementi nonché delle previsioni avanzate da taluni Stati membri, le percentuali di partecipazione iniziale ai volumi dei contingenti possono rispettivamente determinarsi come segue:

| Stati membri | Numero d'ordine 09.1101 | Numero d'ordine 09.1103 |
|---|---|---|
| Benelux | 5,65 | 5,84 |
| Germania | 41,09 | 34,85 |
| Grecia | 1,52 | 1,52 |
| Francia | 22,79 | 33,66 |
| Irlanda | 1,33 | 0,97 |
| Italia | 1,01 | 1,08 |
| Regno Unito | 26,61 | 22,08 |

considerando che, per tener conto dell'evoluzione delle importazioni di detti prodotti nei vari Stati membri, occorre dividere ciascuno dei volumi contingentali in due parti, ripartendo la prima fra gli Stati membri e costituendo con la seconda una riserva destinata a coprire l'ulteriore fabbisogno degli Stati membri che abbiano esaurito la loro quota iniziale e i fabbisogni che potrebbero manifestarsi negli altri Stati membri; che, per garantire una certa sicurezza agli importatori di ciascuno Stato membro, occorre fissare la prima parte dei contingenti comunitari ad un livello che, nella fattispecie, potrebbe corrispondere al 77 % di ciascuno dei volumi contingentali;

considerando che le quote iniziali degli Stati membri possono essere esaurite più o meno rapidamente; che, per tener conto di questo fatto e per evitare ogni discontinuità occorre che ciascuno Stato membro che abbia utilizzato quasi completamente una delle sue quote iniziali proceda al prelievo dalla riserva delle quantità corrispondenti al suo effettivo fabbisogno ogniqualvolta la riserva lo consenta; che tale metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, la quale deve, in particolare, poter seguire il grado di esaurimento dei volumi contingentali ed informarne gli Stati membri;

considerando che, se ad una data determinata del periodo contingentale esiste in uno Stato membro un residuo importante di una delle quote iniziali, è indispensabile che detto Stato membro ne trasferisca una notevole percentuale nella riserva corrispondente, al fine di evitare che una parte dell'uno o dell'altro contingente comunitario rimanga inutilizzata in uno Stato membro mentre potrebbe essere utilizzata in altri;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato di Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione delle quote atribuite a detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. A decorrere dal 1° gennaio 1988 e fino alla conclusione dello scambio di lettere di cui all'articolo 19 dell'accordo di cooperazione tra la Comunità ed il Marocco o all'applicazione di un regime comunitario di importazione, e comunque non oltre il 31 dicembre 1988, il dazio doganale applicabile all'importazione nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 dei prodotti, originari del Marocco, di seguito elencati è sospeso ai livelli e nei limiti di contingenti tariffari comunitari indicati a lato:

| Numero d'ordine | Codice NC | Designazione delle merci | Volume contingentale (in t) | Dazi contingentali (in %) |
|---|---|---|---|---|
| | 1604 | Preparazioni e conserve di pesce; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce: | | |
| 09.1101 | ex 1604 13 10<br>ex 1604 20 50 | – di sardine, della specie Sardina pilchardus | 14 000 | 0 |
| 09.1103 | ex 1604 13 10<br>ex 1604 20 50 | – di sardine, della specie Sardina pilchardus | 6 000 | 10 |

*Articolo 2*

1. I contingenti tariffari di cui all'articolo 1 sono divisi in due parti.

2. Una prima parte di ciascuno dei contingenti viene ripartita tra taluni Stati membri; le quote, che fatto salvo l'articolo 5 sono valide sino alla fine del periodo precisato all'articolo 1, ammontano ai quantitativi indicati in appresso:

*(in tonnellate)*

| Stati membri | Numero d'ordine 09.1101 | Numero d'ordine 09.1103 |
|---|---|---|
| Benelux | 615 | 270 |
| Germania | 4 470 | 1 610 |
| Grecia | 165 | 70 |
| Francia | 2 480 | 1 555 |
| Irlanda | 145 | 45 |
| Italia | 110 | 50 |
| Regno Unito | 2 895 | 1 020 |
| | 10 880 | 4 620 |

3. La seconda parte di ciascuno dei contingenti, rispettivamente 3 120 e 1 380 tonnellate, costituisce la riserva.

4. Se un importatore annuncia importazioni imminenti di prodotti in questione nella Danimarca, corredate da una dichiarazione di immissione in libera pratica accettata dai servizi doganali, questo Stato membro procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una quantità corrispondente, alle condizioni previste all'articolo 3.

*Articolo 3*

Se la quota iniziale di uno Stato membro, fissata all'articolo 2, paragrafo 2 – o questa stessa quota diminuita della frazione versata nella corrispondente riserva, in caso di applicazione dell'articolo 5 – è utilizzata integralmente, si applicano le disposizioni qui di seguito indicate.

Se un importatore presenta in uno Stato membro una dichiarazione di immissione in libera pratica, comprensiva di una domanda di beneficio preferenziale per un prodotto contemplato dal presente regolamento e se questa domanda è accettata dalle autorità doganali, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di un quantitativo corrispondente al proprio fabbisogno dalla riserva di cui all'articolo 2, paragrafo 3.

Le domande di prelievo, con l'indicazione della data di accettazione delle suddette dichiarazioni, devono essere trasmesse senza indugio alla Commissione.

I prelievi sono accordati dalla Commissione in funzione della data di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica, da parte delle autorità doganali dello Stato membro interessato, nella misura in cui il saldo disponibile del suddetto importo lo permetta.

Se uno Stato membro non utilizza i quantitativi prelevati, esso li versa non appena possibile nella riserva.

L'assegnazione è fatta proporzionalmente alle domande se i quantitativi richiesti sono superiori al saldo disponibile della riserva. Gli Stati membri sono informati dalla Commissione secondo le stesse modalità.

*Articolo 4*

Ciascuna delle quote complementari prelevate in applicazione dell'articolo 3 è valida fino alla fine del periodo precisato all'articolo 1.

*Articolo 5*

Gli Stati membri versano nella riserva, entro il 1° ottobre 1988, la frazione non utilizzata della loro quota iniziale che, alla data del 15 settembre 1988, ecceda il 20 % dell'importo iniziale. Può essere riversata una quantità superiore se vi è motivo di ritenere che questa possa rimanere inutilizzata.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 1° ottobre 1988, il totale delle importazioni dei prodotti in questione, effettuate fino al 15 settembre 1988 incluso e imputate sui contingenti comunitari, nonché, eventualmente, la frazione di ciascuna delle loro quote iniziali riversate nelle rispettive riserve.

*Articolo 6*

La Commissione provvede alla contabilizzazione degli importi delle quote aperte dagli Stati membri conformemente agli articoli 2 e 3 e li informa senza indugio, sulla scorta delle notificazioni pervenute, dello stato di utilizzazione delle riserve.

La Commissione informa gli Stati membri, entro il 5 ottobre 1988, dello stato di ciascuna riserva dopo i versamenti effettuati a norma dell'articolo 5.

Essa vigila affinché il prelievo con cui si esaurisce una delle riserve sia limitato al residuo disponibile e, a tal fine, ne indica la consistenza allo Stato membro che effettua quest'ultimo prelievo.

*Articolo 7*

1. Gli Stati membri adottano le opportune disposizioni affinché l'apertura delle quote complementari da essi prelevate a norma dell'articolo 3 renda possibili le imputazioni, senza discontinuità, sulle loro parti cumulate dei contingenti tariffari comunitari.

2. Gli Stati membri garantiscono agli importatori dei prodotti in questione la possibilità di attingere liberamente alle quote loro assegnate.

3. Il grado di esaurimento delle quote degli Stati membri viene rilevato in base alle importazioni dei prodotti

in questione originari del Marocco, presentati in dogana accompagnati da dichiarazioni di immissione in libera pratica.

*Articolo 8*

A richiesta della Commissione, gli Stati membri la informano delle importazioni effettivamente imputate sulle loro quote.

*Articolo 9*

Gli Stati membri e la Commissioni collaborano strettamente affinché sia rispettato il presente regolamento.

*Articolo 10*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1987.

*Per il Consiglio*
*Il Presidente*
N. WILHJELM